

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E RICERCA SULL'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI PER L'EMILIA ROMAGNA

STATUTO

ART. 1 (ISTITUZIONE)

1. È istituito presso il CPIA 2 metropolitano di Bologna, di seguito denominato CPIA 2 Bologna, ex art. 28 c. 2 lett. b) del DM 663/2016, il "Centro di Documentazione e Ricerca sull'Istruzione degli Adulti per l'Emilia Romagna (CEDRIIdAER)".
2. Il Centro svolge la propria attività presso la sede del CPIA 2 Bologna e, per l'esercizio delle sue attività, si avvale delle strutture amministrative e logistiche del CPIA 2 Bologna.
3. Il Dirigente del CPIA 2 Bologna rappresenta il Centro di fronte ai terzi.

ART. 2 (SCOPO ISTITUTIVO - FINALITÀ)

1. Scopo principale del Centro è di promuovere attività di documentazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e formazione nel campo dell'Istruzione degli Adulti tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale e curando tra l'altro la ricerca educativa e didattica, la valutazione degli apprendimenti e delle competenze nel sistema di Istruzione degli Adulti, la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale, la sperimentazione di modelli organizzativi e didattici innovativi e inclusivi, l'innovazione metodologica e disciplinare per garantire agli utenti l'accessibilità, la sostenibilità e l'inclusione formativa, la ricerca didattica connessa con le tecnologie dell'informazione, l'applicazione del digitale nelle pratiche didattiche dell'Istruzione degli Adulti, la lettura dei fabbisogni del territorio in funzione della promozione della partecipazione della popolazione alle iniziative di apprendimento permanente, il riconoscimento, la convalida e la certificazione delle competenze pregresse, l'orientamento permanente, lo sviluppo delle reti per l'apprendimento permanente. L'attività di ricerca potrà essere svolta anche con la collaborazione di docenti e ricercatori di altri CPIA, di scuole superiori con percorsi per adulti, di Università e Centri di ricerca, di personalità di alta qualificazione scientifica o professionale.
2. Per conseguire gli scopi di cui al comma precedente e per diffondere i risultati raggiunti, il Centro si propone di:
 - a) promuovere seminari, convegni, dibattiti, incontri di carattere locale, nazionale e internazionale;
 - b) promuovere attività di formazione e aggiornamento;
 - c) promuovere la pubblicazione - on line e cartacea - dei risultati delle ricerche effettuate;
 - d) promuovere lo scambio di buone prassi;
 - e) promuovere relazioni, accordi e convenzioni con altri soggetti pubblici e privati.

ART. 3 (ORGANI)

1. Sono organi del centro:
 - 1) il Direttore;
 - 2) il Comitato direttivo;
 - 3) il Comitato scientifico.

ART. 4 (DIRETTORE)

1. Il Direttore del Centro coincide con il Dirigente del CPIA 2 Bologna.
2. Il Direttore:

- a) sovrintende al funzionamento del Centro e ne coordina l'attività;
- b) è responsabile dell'attuazione delle decisioni adottate dal Comitato direttivo;
- c) dispone l'utilizzo degli stanziamenti a disposizione del Centro, nonché delle norme generali amministrativo-contabili;
- d) convoca e presiede il Comitato direttivo e il Comitato tecnico-scientifico;
- e) predispose annualmente una relazione illustrativa delle attività svolte.

ART. 5 (COMITATO DIRETTIVO)

1. Il Comitato direttivo è composto:

- a) da almeno tre membri, appartenenti al ruolo di docenti a tempo indeterminato del CPIA 2 Bologna, nominati dal Dirigente del CPIA 2 Bologna su proposta del Collegio dei docenti;
- b) dal Direttore dei servizi generali e amministrativi del CPIA 2 Bologna o suo delegato.

2. Il Comitato direttivo:

- a) individua al proprio interno un segretario con il compito di redigere il verbale delle riunioni;
- b) coadiuva il Direttore nella gestione delle attività del Centro;
- c) redige annualmente una relazione illustrativa delle attività svolte;
- d) propone eventuali modifiche al presente Statuto;

3. Il Comitato direttivo deve essere convocato almeno due volte all'anno.

4. Il Comitato direttivo dura in carica tre anni scolastici.

ART. 6 (COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO)

1. Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica tre anni scolastici ed è composto dai rappresentanti dei Dirigenti scolastici dei CPIA e delle scuole secondarie con percorsi per adulti di secondo livello dell'Emilia Romagna, da un rappresentante dell'USR, da un rappresentante della Regione, da docenti universitari, da rappresentanti di altri enti pubblici e privati, da rappresentanti delle associazioni datoriali e dei lavoratori sino a un massimo di 20 membri. I membri del Comitato tecnico-scientifico sono nominati con atto del Direttore del Centro.

2. Il Comitato tecnico-scientifico ha compiti di indirizzo scientifico relativamente alle attività e ai programmi di ricerca del Centro.

3. Le riunioni del Comitato scientifico possono svolgersi anche in modalità telematica.

ART. 7 (FINANZIAMENTI)

1. Il Centro assicura l'equilibrio economico-finanziario mediante:

- a) proventi da commesse, contratti o convenzioni con enti, imprese, associazioni, enti pubblici e privati;
- b) contributi e finanziamenti da enti pubblici o privati;
- c) progettualità specifiche.

ART. 8 (AMMINISTRAZIONE)

1. L'amministrazione del Centro è affidata agli Uffici amministrativi del CPIA 2 Bologna che cureranno il rispetto delle norme generali amministrativo-contabili.

ART. 9 (NORME FINALI)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme di carattere generale.

Bologna, 19 settembre 2018